



Il 20 maggio, su Il Dubbio, è apparso un articolo che dà conto di una denuncia firmata da circa cento detenuti di Rebibbia che lamentano, con toni esasperati, una denegata giustizia da parte del tribunale di sorveglianza di Roma, tra tempistiche lunghissime e imprevedibili, e un atteggiamento di sostanziale chiusura rispetto alle istanze di accesso ai benefici premiali.

Il grido di dolore che viene dal carcere entra nel merito di situazioni di sofferenza personale correlata a condizioni di vecchiaia e di malattia, alla perdita degli affetti, alla solitudine, alla perdita di opportunità trattamentali.

Al di là delle specifiche condotte censurate, sulle quali si esprimeranno le Autorità cui è stato indirizzato, il documento appare espressione di una condizione di abbandono e di struggimento nella quale versano le carceri romane (e non solo) in ragione di una congestione di tutte le attività del tribunale di sorveglianza, che si traduce nella negazione dei diritti delle persone ristrette.

Da anni la Camera Penale di Roma anima iniziative tese al recupero di una condizione di minima efficienza nell'ambito detentivo, che non può ammettere esasperanti lentezze che incidono gravemente sulla libertà delle persone, il più alto, il più costituzionalmente presidiato dei diritti soggettivi.

La condizione del tribunale di sorveglianza è ormai drammatica in ragione di una serie di inefficienze amplificate dalla endemica mancanza di risorse di personale e materiali.

Numerose le criticità più volte segnalate nel corso delle riunioni che si sono tenute con la Presidente ed i dirigenti amministrativi e che sino ad oggi, purtroppo, non hanno ancora avuto soluzione.

In particolare.

Le nomine provenienti dal carcere non vengono trasmesse alla competente cancelleria, con la conseguenza che non vengono notificate al difensore nominato fissazioni di udienza o

eventuali provvedimenti.

I tempi di definizione dei procedimenti sono patologici e incoerenti alla natura del giudizio di sorveglianza, teso al recupero ed alla fruizione dell'offerta trattamentale delle persone ristrette.

Riguardo alle riabilitazioni, indispensabili per gli stranieri, per il documento si attendono anni. Così per la remissione debito.

Le istanze di pertinenza del giudice monocratico, in genere, richiedono molti mesi, con la conseguente attesa destabilizzante per i detenuti che, raggiunto il tetto di pena per accedere a un beneficio, subendo la frustrazione dello slittamento del loro percorso di reinserimento attraverso la fruizione dei primi momenti di libertà (permessi premio); ovvero tardano ad arrivare al tetto di pena utile al godimento dei benefici extra-murari in ragione dei lunghi tempi di definizione delle istanze ex art. 54 O.P..

Spesso i fascicoli non sono visionabili nei cinque giorni prima dell'udienza.

Assai frequentemente il corredo di informazioni necessario al completamento istruttorio è acquisito al fascicolo la mattina stessa dell'udienza, ponendo il difensore nella difficilissima alternativa tra esercitare il proprio ruolo in modo inconsapevole e a volte finanche inadeguato o determinare un ulteriore rinvio che pregiudica le attese di libertà e di giustizia del proprio assistito.

Occorre una migliore organizzazione delle udienze, una gestione dei tempi coerente all'esercizio dell'attività difensiva che non può essere contratto al minimo, e una calendarizzazione ad orario definita e notificata tempestivamente al difensore.

Occorre garantire la possibilità di contatto diretto con il magistrato senza la quale si vanifica irrimediabilmente il ruolo di prossimità del giudice alla vicenda esecutiva imposto dall'ordinamento penitenziario. Le aree tematiche contribuiscono di contro a stratificare una visione burocratica e deresponsabilizzante di una delle più delicate funzioni della giurisdizione.

Il difetto di coordinamento tra cancellerie e aree tematiche rende confuso chi tratti cosa e dove si trovino i fascicoli da consultare. Gli avvocati inviano PEC per accedere e per parlare con i giudici, a indirizzi che cambiano di continuo, e che si rivelano frequentemente non funzionanti, mentre le comunicazioni inviate assai spesso, non ricevono risposta alcuna.

Ad oggi non è possibile consultare i fascicoli da remoto né utilizzare liberamente il computer messo a disposizione dal COA che giace spento nella c.d. sala avvocati.

I provvedimenti del giudice monocratico (in particolare le istanze di cui alla l. 199/2010, le liberazioni anticipate, i permessi premio e i permessi di necessità) non vengono quasi mai notificati al difensore che, già escluso del tutto dalla attività istruttoria e dalla possibilità di fornire

alcun apporto (non ha accesso al fascicolo dei procedimenti monocratici), apprende della definizione del procedimento solo da estenuanti file alla cancelleria centrale. Così deve decidere se proporre una impugnazione alla cieca, senza conoscere le ragioni del diniego, o attendere inutilmente la notifica e vanificare di fatto la possibilità del detenuto di sperare, in tempi accettabili, nel vaglio del tribunale. Anche i provvedimenti del collegio vengono comunicati al difensore con gravissimo ritardo. Perfino quelli di accoglimento. Col risultato che il detenuto fruisce già della misura quando il difensore ne ha notizia, incrinando così il rapporto di fiducia con il proprio assistito cui arriva la falsa rappresentazione di una inattività del difensore. La cattiva prassi del mancato avviso ai difensori si traduce inevitabilmente non solo in una menomazione del rapporto di fiducia con i propri assistiti ma, cosa ancor più grave, anche in un ritardo della possibilità di proporre impugnazione avverso i provvedimenti di rigetto che ricade sull'accesso alle misure alternative al carcere o comunque a misure di favore per le persone detenute.

La mancanza di notifica contestuale alla decisione, tra l'altro, si traduce in una necessità di accesso, del tutto evitabile, dei difensori e dei loro collaboratori in cancelleria centrale, con buona pace delle esigenze di protezione dall'assembramento.

Ancora, si rappresenta come la definizione solerte delle istanze di liberazione anticipata non possa riguardare soltanto i ristretti prossimi al fine pena ma debba essere estesa a tutti quei detenuti che dalla concessione del beneficio raggiungerebbero il tetto di pena utile a richiedere una misura alternativa.

Gli orari di accesso agli uffici variano di continuo e rispondono a logiche che appaiono arbitrarie e non comprensibili.

I reclami ex art. 41 bis co. II O.P. vengono fissati con inaudita lentezza. Molti risultano pendenti per circa un anno e mezzo.

È una situazione di inaccettabile gravità a fronte di una norma di riferimento che stabilisce in dieci giorni il termine (certo non perentorio) di definizione del procedimento; un termine che risponde alla consapevolezza del legislatore che si tratti della compressione di diritti soggettivi primari affidata, in risposta a una logica emergenziale e in vistoso disallineamento dai parametri costituzionali, al potere esecutivo.

Solo la celere definizione dei reclami salva dalla violazione degli articoli 3 e 6 CEDU la previsione normativa.

Il dato è allarmante ancor di più ove si ponga attenzione all'evoluzione dei reclami stessi ed all'atteggiamento ormai monolitico della magistratura di sorveglianza.

È una materia nella quale vistoso e fortissimo è lo squilibrio tra le parti processuali.

Alla difesa è sostanzialmente precluso avere reale contezza delle allegazioni dell'accusa, perché non è prevista una postazione di consultazione dei cd che vengono prodotti. Al difensore è negata la visione gratuita del fascicolo e gli è imposta la scelta di chiedere il cd in copia sobbarcando al cliente i costi assurdi di tale attività, peraltro spesso inutile poiché il materiale allegato in nessuna misura riguarda il reclamante.

Nella gestione della vita carceraria, ove il detenuto ottenga dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza un beneficio a seguito di reclamo generico, assai spesso la Direzione del carcere attende che il ristretto lo rivendichi con il giudizio di ottemperanza al quale si accede con una nuova istanza attendendone la fissazione, mentre il godimento di un diritto già acquisito rimane sospesa per un tempo indefinito. Un atteggiamento inaccettabile che viola ostentatamente la soggezione del potere amministrativo al giudice quale garante dei diritti soggettivi e che i magistrati dovrebbero stigmatizzare alzando la voce a tutela e dei ristretti e della loro stessa funzione.

In un momento in cui massimo dovrebbe essere lo sforzo deflattivo, agile la concessione di misure di favore tesa a ridimensionare la condizione di disperazione dei detenuti provati dalle molteplici privazioni conseguenti alla pandemia, l'accesso perfino alla richiesta dei benefici è ostacolato e farraginoso.

La figura del difensore, che non è utente di servizi ma parte del processo, deve trovare negli uffici un atteggiamento di accoglienza, ché l'avvocato possa accedere liberamente alle cancellerie anche del giudice monocratico non solo per una partecipazione fattiva alla formazione del fascicolo, ma soprattutto per un pieno esercizio consapevole e responsabile della sua funzione.

Non c'è più tempo.

È necessario un immediato, improcrastinabile cambiamento ed intervento che ponga fine a questa sistematica violazione della funzione rieducativa e, quindi, della legalità della pena che deprime ogni speranza delle persone recluse.

Ci auguriamo, quindi che si passi dalla fase ideativa delle soluzioni a quella propositiva al fine di ripristinare una legalità necessaria in un ambito così delicato della giurisdizione.

Roma, 21 maggio 2021

Le Commissioni Tribunale di Sorveglianza e Carcere della Camera Penale di Roma